



# COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

## Provincia di Cremona

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

#### ART. 1

##### ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati di cui all'allegata tabella "A", ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del Decreto Ronchi (D. Lgs. 22/97), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

#### ART. 2

##### SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

#### ART. 3

##### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento integra la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### ART. 4

##### PRESUPPOSTI DELLA TASSA (modifica art. 4)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e le aree scoperte operative di cui alla L. 410/97.

2. Per abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

**ART. 5**  
**ESCLUSIONI DALLA TASSA**  
(modifica art. 5 commi 1 - 2 - 3 - 4)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quale cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, luce, acqua);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunali per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. I produttori dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dovranno denunciare, entro i termini di legge, l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola tali rifiuti, allegando l'eventuale documentazione.

**ART. 6**  
**SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**  
(Istituito)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. La tassa può essere corrisposta anche al proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.

3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto di locali in forma saltuaria o occasionale o comunque per un periodo inferiore a mesi sei.

4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. E' facoltà del Comune invitare l'Amministratore del condominio o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente punto, a presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

**ART. 7**  
**DECORRENZE E ANNUALITA' DELLA TASSA**  
(modifica art. 14)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione con le modalità di cui all'art. 6 comma 5.

4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia della cessazione è stata presentata all'Ufficio Tributario Comunale e debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

**ART. 8**  
**PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO**  
(abrogato)

**ART. 8**  
**CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI**  
(modificato)

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree di cui al precedente art. 4;

2. A categoria determinata, la tariffa deve essere applicata in misura unitaria al complesso soggetto di tassa;

Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili di cui al precedente art. 4, sono così classificati:

**Cat. 1 - LOCALI DESTINATI AD USO**

- abitazione e locali annessi (solai e simili, cantine, mansarde, taverne)
- box-garages
- abitazioni in edifici pubblici
- autorimesse

**Cat. 2 - LOCALI DESTINATI AD USO**

- ristoranti
- trattorie
- pizzerie
- osterie
- paninoteche
- circoli privati con ristorazione (enoteche)
- mense e circoli con annesso bar
- pub-birrerie
- mense aziendali
- ristoranti di alberghi e loro dipendenze
- aree scoperte destinate alle attività di cui alla categoria

Cat. 2/a - LOCALI DESTINATI AD USO

- bar
- pasticcerie
- sale da the
- gelaterie e simili
- aree scoperte destinate alle attività di cui alla categoria

Cat. 3 - LOCALI DESTINATI AD USO

- negozio di generi vari (non alimentari)
- farmacie
- edicole e chioschi
- posteggi fissi di biciclette, di attrezzature e motocicli (purché in locali coperti)
- botteghe artigiane
- alberghi diurni
- istituti di igiene e bellezza
- barbieri, parrucchieri, manucure e pedicure
- lavanderie
- stirerie
- mercato coperto (generi vari)
- banchi di posteggio (temporaneo) su aree pubbliche (generi vari)

Cat. 3/a - LOCALI DESTINATI AD USO

- esercizi di vendita all'ingrosso di generi vari

Cat. 3/b - LOCALI DESTINATI AD USO

- magazzini di negozi di generi vari
- magazzini di depositi si stoccaggio merci
- sale di esposizione
- autosaloni
- archivi
- tettoie ed aree commerciali ad uso privato
- aree di parcheggi all'aperto ad uso pubblico e uso privato
- aree adibite a fiere e manifestazioni

Cat. 4 - LOCALI DESTINATI AD USO

- negozi di generi alimentari e loro dipendenze
- mercato coperto (generi alimentari)
- banchi di posteggio (temporaneo) su aree pubbliche (generi alimentari)

Cat. 4/a - LOCALI DESTINATI AD USO

- esercizi di vendita all'ingrosso generi alimentari

Cat. 4/b - LOCALI DESTINATI AD USO

- magazzini di negozi alimentari
- magazzini e depositi di stoccaggio merci alimentari

Cat. 4/c - LOCALI DESTINATI AD USO

- supermercati
- grandi magazzini
- supermercati generi alimentari

Cat. 5 - LOCALI DESTINATI AD USO

- stabilimenti
- laboratori artigianali
- distributori di carburante

Cat. 5/a - LOCALI DESTINATI AD USO

- magazzini di spedizione
- magazzini industriali ed artigianali
- autostazioni (rimesse e depositi)
- autorimesse private
- tettoie ed aree industriali ed artigianali
- aree distributori di carburante

Cat. 5/b - LOCALI DESTINATI AD USO

- deposito attrezzature agricole
- deposito attrezzature attività artigianali e industriali

Cat. 6 - LOCALI DESTINATI AD USO

- scuole pubbliche e private
- attività di educazione
- istruzione, anche se sportiva (palestre)
- istituti di educazione
- uffici pubblici
- autorimesse e boxes di enti pubblici
- stazioni ferroviarie (uffici e servizi)
- stazioni di autobus (uffici e servizi)
- Uffici adibiti a sede di rappresentanza, ad associazioni e istituzioni sportive, culturali, mutualistiche e benefiche
- circoli senza fini di lucro
- sale convegni e riunioni
- mostre
- auditorium
- fabbricati comunali (servizi gestiti in appalto)



- studi radiotelevisivi
- locali di divertimento
- circoli privati di ritrovo
- autoscuole
- impianti sportivi coperti gestiti da privati (palestre, palloni da tennis)
- cinematografi
- teatri
- sale da gioco, da ballo, discoteche
- aree per spettacoli o per balli all'aperto (temporanei)
- aree per attività ricreative (temporanee)
- uffici adibiti ad associazioni politiche, sindacali e sportive

#### Cat. 7 - LOCALI DESTINATI AD USO

- servizi aziendali e terziari
- istituti di credito, finanziari, assicurativi, di vigilanza
- studi professionali di qualunque specie
- uffici per attività commerciali, industriali, artigianali
- studi fotografici
- agenzie d'affari
- laboratori di analisi medica
- ambulatori medici e veterinari

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, fatto salvo per quelle categorie indicate a tariffa unica, si applica la tariffa stabilita per singola voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa per l'uso prevalente.

### ART. 9 LOCALI ED AREE TASSABILI (Istituito)

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, secondo la destinazione o l'uso di cui all'art. precedente.

Si considerano, inoltre, tassabili, le aree scoperte di cui al precedente art. 4, comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni.



**ART. 10**  
**TARIFFE**  
(nuovo)

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie di cui all'art. 8 del presente Regolamento ed in base alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ed esecutive a norma di legge e trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con separato provvedimento.

2. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

**ART. 10/BIS**  
**CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI**  
**MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**  
(nuovo)

**1. DEFINIZIONI:** Ai fini della determinazione delle tariffe da applicare ai locali ed aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, si sono definite le seguenti grandezze:

a) **Coefficiente di produttività specifica:** per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili (Kps).

b) **Coefficiente medio di produttività specifica:** per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto fra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa (Kpm).

c) **Indice di produttività specifica:** per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto fra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica (Ips).

d) **Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani:** per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e il numero compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto della approvazione delle tariffe unitarie della tassa a far valere per l'anno successivo (Ci). Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e) **Costo medio generale:** per costo medio generale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$C_{mg} = C_i / S_c$$

f) **Coefficiente di qualità:** per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (Kps) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,80 e 1,20, da introdurre nella formula per la

determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente (Kps), si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

**2. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:** I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso una campagna di monitoraggio diretto e indiretto, attuata su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, eseguiti dal soggetto gestore del pubblico servizio. Si opera con interventi di rilevazione sul movimento dei rifiuti per categoria merceologica e il raggiungimento del coefficiente di produttività specifica è il risultato della lettura dei dati acquisiti per singola categoria in base a:

- a) il tipo del rifiuto del contenitore: sacco carta, ecc., - sacco misto - sacco plastica - sacco stoffa - cassetta - cartone - cassonetto;
- b) la quantità rifiuti conferita;
- c) il volume unitario e il peso unitario del raccolto per tipo di rifiuto;
- d) il totale movimenti anno in Kg. conferiti in rapporto al contenitore;
- e) il totale, per categoria, del mq. assoggettati alla tassa.

A completamento degli elementi conoscitivi con i sistemi sopra indicati per la determinazione dei vari coefficienti di produttività si assume a riferimento:

- i coefficienti rilevati attraverso analoghe forme di soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratteristica del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico.
- i coefficienti desunti attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui operiamo, ovvero i dati statistici medi presenti.

**3. MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA:** La revisione delle attuali categorie e formazione di nuove sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (Kps), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (Ips), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (Kps) e coefficiente medio di produttività specifica (Kpm);
- c) da un proprio valore Iqs del coefficiente di qualità (Kps).

4. **QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA:** Le tariffe unitarie espresse in L/mq. per ciascuna delle classi individuate sono state determinate con la seguente formula:

$$TS = Iqs \times Ips \times Cmg$$

con arrotondamento alle 10 lire.

5. **DISPOSIZIONI FINALI:** Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti limiti:

a) rideterminazione annuale della tariffa media (Cmg), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente punto 2, con eventuale conseguente ricomposizione delle classi e/o sottoclassi contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervento tra i valori minimi e massimi, sia relativamente tra i valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

#### ART. 11 COMMISURAZIONE (modifica art. 6)

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistono.
4. Nel calcolo delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori a mezzo metro quadrato.
5. Al fine della individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

**ART. 12**  
**TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**  
(modifica art. 11)

1. La tariffa ordinaria può essere ridotta della misura di seguito riportata nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante: 25%;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: fino al 25%;
- c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 comma 2 del D. Lgs. 507/93: fino al 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 25%;

2. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie, di cui ai precedenti punti, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

**ART. 12/BIS**  
**LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**  
(modifica art. 5 comma 5)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.  
(fino ad un massimo del 30%)

AUTOCARROZZERIE  
AUTOFFICINE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI  
GOMMISTI  
FALEGNAMERIE  
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO  
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE  
LAVANDERIE  
VERNICIATURA  
GALVANOTECNICI  
FABBRI

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

**ART. 13**  
**ESENZIONI**  
(modifica art. 10)

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

- a) locali ed aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- b) i locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- c) locali e loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie) con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d) locali ed aree adibiti a servizio per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- e) locali ed aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono strettamente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di inutilizzo nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione quali ad esempio: locali ad uso abitazione privi di servizi di fornitura elettrica, acqua e gas (disdetta contratti);
- f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

**ART. 14**  
**RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**  
(modifica art. 7)

1. Le aree ed i locali adibiti ad uso scolastico siano essi appartenenti a scuole pubbliche che parificate non possono essere tassati in misura superiore al 20%.
2. Le aree ed i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo degli ospiti e senza scopo di lucro, nonché per le aree ed i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 22/1993 non possono essere tassati in misura superiore al 20%.



3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta nella misura non superiore al 30% della tariffa attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nei contenitori vicini.

5. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito, non è svolto nella zona di residenza o dimora dell'immobile a disposizione, ovvero esercizio dell'attività dell'utente relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire del servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%.

6. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

7. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, non darà luogo ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione-agevolazione di maggior favore per il contribuente.

8. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato;

9. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

**ART. 15**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
(modifica art. 12)

1. E' istituita la tassa a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e locali ed aree private.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o in mancanza di corrispondente voce, della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con i moduli di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93, o mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per le occupazioni temporanee e non ricorrenti di locali ed aree pubblici, di suolo pubblico o aree gravate di pubblico passaggio, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, la tassa applicata in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sarà ridotta fino ad un massimo del 50%.

7. Sono esenti dal pagamento di cui al punto 1), le occupazioni per manifestazioni riguardanti le attività istituzionali dello Stato, delle Regioni, della Provincia, del Comune, del Consorzio di Comuni.

8. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

#### ART. 16 DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO DELLA DENUNCIA (modifica art. 13)

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggette alla tassa, è obbligato entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassatività siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residente o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione - dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza - dell'ubicazione della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne - nonché della data di inizio dell'occupazione e detenzione - la data in cui viene presentata la denuncia - la sottoscrizione.

4. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e altre organizzazioni simili, devono risultare la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la loro sede principale, legale o effettiva - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.



5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a curatela, o comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta legalmente con la relativa residenza.

6. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

7. Non si ritengono valide, ai fini della denuncia, quelle presentate in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, in tale circostanza gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al precedente punto 1.

#### ART. 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE (nuovo)

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### ART. 18 DENUNCIA DI RETTIFICA E CESSAZIONE (nuovo)

1. Le variazioni delle condizioni di tassatività, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno per l'esercizio successivo.

2. Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassatività, potranno avere luogo, nei casi di omissioni della relativa denuncia, solo per duplicazione.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia, ai fini dell'applicazione dei disposti del presente regolamento.

#### ART. 19 POTERI DEL COMUNE (modifica art. 15)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, lo stesso può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere:

- a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero a richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove;
- d) in caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misura delle superfici;
- e) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

2. Le somme che risulteranno evase verranno recuperate mediante rettifica delle liquidazioni e si procederà all'applicazione delle soprattasse e ammende relative.

**ART. 20**  
**SANZIONI**  
(modifica art. 16)

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni successivi cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inattesa o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di dati o documenti, o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, Sez. staccata di Cremona, dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono ridotte del 30% di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del citato D. Lgs. 507/93.

**ART. 21**  
**ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE**  
(modifica art. 17)

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti dal DPR 602/1973.

2. Per l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni di cui al Capo III artt. 71 e 72 del D. Lgs. 507/93.

3. Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

**ART. 22**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
(modifica art. 18)

1. Le disposizioni modificative e integrative, apportate al Regolamento, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste dall'art. 12 punti 1 e 2 che decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione dell'atto deliberativo specifico da parte dell'Amministrazione

\*\*\*\*\*

TABELLA A

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Rogge Dott. Fausto)

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI



- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense etc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro; spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- componenti elettronici;
- teli agricoli;
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi;
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni;
- lampade a scarico e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

TABELLA A



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Reg. ...)

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense etc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro; spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)  
anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici  
(bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e  
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di  
principi attivi;
- componenti elettronici;
- teli agricoli;
- apparecchiature contenenti clorofluorocarburi;
- rifiuti misti di costruzioni e demolizioni;
- lampade a scarico e tubi catodici;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.